

**F.A.Q. - Frequently Asked Questions  
PROGRAMMAZIONE CSV 2024**

**1. Entro il 20/11/2023 è necessario compilare - all'interno della piattaforma *Gestionale CSV* - anche le Schede relative alle Attività ammesse a finanziamento nel 2023, o in anni precedenti, e che il CSV prevede di proseguire/concludere nel 2024?**

No, la programmazione 2024 deve contenere Schede relative ad Attività previste per il 2024 non ancora ammesse a finanziamento.

Le Schede relative ad Attività ammesse a finanziamento nel 2023, o in anni precedenti, dovranno essere compilate solo in fase di rendicontazione, una volta terminate.

Le Schede relative alle Attività ammesse a finanziamento nel 2023, o in anni precedenti, e concluse al 31/12/2023, dovranno essere compilate nella rendicontazione 2023, indicando, nel campo *“tempistiche e cronoprogramma”*, che l'attività è conclusa.

**2. Come si compila, nel Preventivo di gestione, la voce «Totale» della cella *Extra 2 Residui vincolati da esercizi precedenti?***

Nella fase previsionale, la voce «Totale» della cella *Extra 2* del Preventivo di gestione indica la stima delle risorse FUN vincolate al 31.12.2023, sia per il completamento azioni sia per altre finalità.

Si ricorda che le risorse vincolate per completamento azioni sono risorse FUN relative ad Attività già ammesse a finanziamento ma non ancora concluse entro il 31.12.2023; quelle vincolate per altre finalità sono risorse FUN vincolate per ragioni diverse dal completamento delle Attività.

I due importi stimati, eventualmente rilevati, possono essere indicati anche separatamente nella cella *Extra 2* del Preventivo di gestione.

Come richiesto nelle Linee guida 2024, per una maggiore chiarezza della programmazione presentata, i CSV dovranno allegare, entro il 20.11.2023, all'interno della piattaforma *Gestionale CSV*, nella sezione *Documenti*, un elenco con l'indicazione di ciascuna voce di residui vincolati, con le seguenti informazioni:

Per le risorse vincolate al completamento azioni:

- l'Area di riferimento dell'attività e il titolo;
- l'annualità in cui l'attività è stata ammessa a finanziamento e l'importo;
- l'indicazione se si tratta di attività già iniziata o meno, con le motivazioni del rinvio;
- l'importo residuo, o stimato, al 31.12.2023, e l'importo eventualmente previsto per il 2024.

Per le risorse vincolate per altre finalità:

- denominazione del fondo, anno di costituzione, importo residuo, o stimato, al 31.12.2023.

**3. Gli oneri di supporto generale per il 2024 seguono le stesse regole di imputazione dello scorso anno?**

Sì, gli oneri di supporto generale devono essere imputati con le stesse modalità del 2023, ovvero:

*Gli oneri del personale, gli oneri dei consulenti (interni ed esterni), gli oneri relativi alla sede del CSV e delle eventuali sedi periferiche (canone di locazione e utenze) sono da valorizzare in quota parte in ciascuna scheda attività, là dove l'attività stessa ne preveda l'impiego, e nella scheda di supporto generale per la restante quota parte.*

Le suddette modalità sostituiscono il seguente periodo di pag. 15 delle *Linee guida 2024*:

*[...] tutti i costi di funzionamento, quali i costi relativi alla sede del CSV o alle sedi periferiche (canone di locazione e utenze) dovranno confluire interamente tra gli oneri di supporto generale [...].*

A tale proposito, si specifica inoltre che, come per il 2023, ai fini della ripartizione degli oneri del personale dipendente, calcolati in quota parte in ciascuna scheda attività e nella scheda di supporto generale, le imposte sul personale dipendente, come ad esempio l'IRAP, andranno imputate complessivamente nella "Scheda degli oneri di supporto generale" alla "macro voce" 6) "Altri oneri".

Si precisa infine che le tabelle oneri contenute alle pagine 17-18 e 20-21 delle *Linee guida 2024* non riportano, per mero refuso, la voce di costo "V3.01 – Canoni di locazione sede/i CSV", all'interno della "macro voce 2. Servizi", correttamente ricompresa a pagina 27 delle *Linee guida*, nella tabella di classificazione degli oneri.

**4. In tema di classificazione oneri per natura, quale voce di budget è necessario utilizzare per valorizzare i costi da sostenere per le consulenze amministrativo/fiscali, RSPP, consulenza del lavoro ed elaborazione paghe, svolte non da un professionista, ma da una società oppure svolte da un ETS?**

In tutti i casi menzionati, è necessario utilizzare la voce di budget V2.07 - *Prestazioni professionali di lavoro autonomo e assimilato*, all'interno della macro voce *Servizi*.

**5. È possibile inserire un'introduzione generale sulla programmazione 2024?**

Sì, è possibile inserire un testo introduttivo, di carattere generale o specifico, relativo a una o più aree di riferimento, nella sezione facoltativa denominata "Premessa".

**6. Cosa si intende per "rendere manifesto nella programmazione 2024 il completamento degli obiettivi individuati dall'ONC per il primo triennio" (parte 3 delle Linee guida 2024)?**

Nelle attività programmate per il 2024, l'ONC richiede, in linea col processo di graduale adeguamento del sistema alle indicazioni riportate negli *Indirizzi strategici generali triennali 2022-2024* e nelle *Linee guida* finora pubblicate, la completa attuazione degli indirizzi ivi forniti, con particolare attenzione ai principi previsti nell'articolo 63, c. 3 del Codice del Terzo settore.

**7. Come è possibile declinare il principio di integrazione richiamato anche nelle Linee guida 2024?**

Il principio di integrazione, previsto dall'art. 63, c. 3, lett. e) del Codice del Terzo settore, prevede che *i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi.*

Sull'importanza di tale principio, l'ONC insiste fin dalla pubblicazione degli *Indirizzi strategici generali triennali* (ottobre 2021), perché considerato principio cardine su cui si basano anche altre indicazioni fornite e la cui applicazione è ritenuta necessaria ai fini degli adempimenti richiesti ai Centri.

È quindi allo stesso modo rilevante la verificabilità, nelle Schede attività, dell'applicazione e declinazione, appunto, del principio di integrazione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il principio di integrazione è declinabile attraverso l'esplicitazione, nelle Schede attività, delle collaborazioni, sinergie, partenariati instaurati, in primo luogo tra CSV della stessa regione e, in secondo luogo, tra CSV di regioni differenti, con l'evidenza dei risparmi che si prevede di generare (ad es. tipo di collaborazione, oneri a carico di ciascuno e stima di eventuali risparmi di ciascuno, tipo di attività, ecc.).